

Tribunale di Brescia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (Dott. Luca Tringali), sentenza n. 735 del 16.05.2019

**Reato di cui all'art. 2 d. lgs. n. 74/2000 - dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti - consapevolezza in capo all'imputato dell'interposizione soggettiva delle società "cartiere" - mancanza di prova certa - assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.**

Quand'anche risulti incontestata la correlazione delle fatture annotate ad operazioni soggettivamente inesistenti, in mancanza della prova certa della consapevolezza in capo all'imputato in ordine all'interposizione soggettiva da parte delle società "cartiere", dev'essere pronunciata sentenza di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.

[Nella specie, anche alla luce del numero limitato delle fatture in questione e del loro modesto importo, veniva ritenuto credibile l'imputato, titolare di impresa individuale, laddove affermava che, relazionandosi esclusivamente con meri incaricati delle società fornitrici, aveva confidato nella riferibilità effettiva - e non soltanto formale - degli acquisti alle società medesime].